

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 171/CGF – RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 2012

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’A.S.D. NUOVA KAMARINESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL CALCIATORE PETRALIA ANTONINO SEGUITO GARA NUOVA KAMARINESE/ASD PACHINO DEL 27.11.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 280/CDT del 24.1.2012)

Con atto del 27.1.2012, la Società A.S.D. Nuova Kamarinese ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 280/CDT. del 24.1.2012 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato respinto il reclamo, proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia.

Il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell’art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale “*Giudice di secondo grado*” rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall’art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) “due gradi di giudizio”, esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L’unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l’iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Kamarinese di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FORTIS TRANI DEL 22.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.1.2012)

Con la decisione in epigrafe indicata, la società ricorrente è stata sanzionata “*per essere propri sostenitori, al termine della gara, entrati sul terreno di gioco da un cancello lasciato aperto*” ed inoltre per il fatto che “*i dirigenti locali non provvedevano a chiudere detto cancello nonostante l’invito del Direttore di gara, causando così l’accesso a persona non identificata qualificatasi come*

Presidente della società, che intimava la terna arbitrale ad entrare nei propri spogliatoi minacciandoli di riferire la loro condotta all'Organo Tecnico".

La parte reclamante contesta tale valutazione, assumendo che le circostanze di cui innanzi risulterebbero descritte nel referto del Giudice di gara in modo differente rispetto al loro reale svolgimento: nel senso, cioè, che nessun tifoso locale sarebbe mai entrato sul terreno di gioco, ma unicamente i signori Antonio e Francesco Cupparo, rispettivamente Presidente il primo e Presidente onorario il secondo, costretti per di più ad esibire i propri tesserini di identificazione, oltre ad alcuni Dirigenti, dipendenti ed operatori della stessa società, tutti comunque disponibili a rendere i dovuti chiarimenti. E viene altresì dedotta, a conferma dell'assunto difensivo e nell'intento di ridimensionare l'episodio in questione, la completa assenza di precedenti del genere a carico della Francavilla.

Pare a questo punto innegabile la presenza, almeno parziale, di un contrasto fra le due versioni dell'accaduto: quella, cioè, difensiva di parte dedotta a sostegno della impugnazione proposta e quella arbitrale che è stata posta, invece, a base della condanna. E sembra, pertanto, altrettanto evidente ed indubbio che questa Corte non può prescindere nella sua decisione da quanto attestato nel rapporto dell'arbitro, il quale, a norma dell'art. 35.1.1 C.G.S. fa *"piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare"*, mentre appaiono del tutto carenti di rilevanza le sei fotografie prodotte e relative al campo di giuoco.

Il che comporta la inevitabile reiezione del ricorso nel caso in esame. Con ogni conseguenza di legge.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Francavilla di Latronico (Potenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'A.S.D. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SARNESE/FRANCAVILLA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

Con la decisione in epigrafe indicata, la società ricorrente è stata sanzionata *"per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato getti d'acqua all'indirizzo della panchina ospite attingendo l'allenatore al capo ed al volto"* e *"per avere i medesimi sostenitori, al termine della gara, lanciato sette aste di bandiere all'indirizzo di alcuni calciatori della squadra avversaria senza, tuttavia, colpire alcuno"*. Infine, la stessa motivazione spiega che *"sempre a fine gara, propri calciatori si rifiutavano di effettuare il saluto del fair-play protestando nei confronti del Direttore di gara"*.

Il ricorso appare parzialmente fondato e come tale deve essere accolto. Sta di fatto che il rapporto arbitrale riferisce, quanto a quest'ultima circostanza, che al momento dovuto, *"mentre i calciatori della società Sarnese si schieravano pronti per il saluto"*, quelli invece *"della società Francavilla si portavano davanti al sottoscritto protestando inerentemente ad un episodio avvenuto al termine della gara"*. Per cui aggiunge: *"dato che nonostante il mio invito..., i calciatori ospiti non provvedevano a farlo, decidevo di rientrare negli spogliatoi per non dare spazio ad ulteriori polemiche"*.

Ora, mentre le altre circostanze indicate a base della sanzione appaiono senz'altro fondate e tali da giustificare comunque innegabilmente la affermata responsabilità della ricorrente, pare altrettanto evidente l'equivoco nel quale il Giudice è incorso nella lettura dell'ultima parte del rapporto stesso: nel quale, cioè, la mancata prestazione del doveroso saluto a fine gara attribuita ai *"calciatori ospiti"* viene erroneamente intesa, a causa dell'ambiguità lessicale del vocabolo adoperato, con riferimento a quelli della società ospitante, anziché a quelli della squadra ospitata come è effettivamente avvenuto. Si tratta, a ben riflettere, di una dizione che viene poi, come si è visto, nello stesso provvedimento impugnato usata – questa volta correttamente – per indicare i componenti della panchina avversaria sulla quale sedeva come destinatario di getti d'acqua l'allenatore del Francavilla.

L'errore nel provvedimento impugnato appare, peraltro, indubbio e la sua parziale incidenza sulla misura della sanzione inflitta comporta che questa venga ridotta per la parte relativa unicamente all'ammenda da €1.500,00 a €1.000,00. Con ogni conseguenza di legge.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sarnese 1926 di Sarno (Salerno) riduce la sanzione dell'ammenda inflitta a €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'U.S. PALESTRINA ITOP AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. SALOMON DANIEL ELIAS SEGUITO GARA FIDENE/PALESTRINA ITOP DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

Con reclamo del 13.2.2012 la U.S. Palestrina ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al proprio tesserato, signor Solomon, la squalifica per 3 gare effettive per l'espulsione rimediata, al 22° del secondo tempo, nel corso della gara Fidene/U.S. Palestrina, per avere lo stesso colpito, a distanza di gioco, un calciatore avversario con una manata al volto che ne aveva provocato la caduta in terra.

La reclamante, richiamando precedenti provvedimenti della C.G.F., ha sostenuto come non potesse essere connotata da violenza la condotta tenuta dal proprio tesserato, frutto semmai della naturalezza di un movimento che, seppur scomposto, era volto esclusivamente a far prevalere il calciatore nella corsa rispetto al suo avversario che, peraltro, non aveva riportato alcuna conseguenza fisica tanto da non necessitare l'intervento del medico.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, che le deduzioni difensive della società reclamante non possano trovare accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore il Salomon nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita né l'assenza di conseguenze fisiche, risultando invece provato, dal referto arbitrale, che il Salomon lo abbia colpito, al viso, con una manata. Pertanto tale condotta, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo.

Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni adottate da questa Corte, devesi ribadire che la Corte di Giustizia Federale deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Palestrina Itop di Palestrina (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL G.S.D. ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €300,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE PORRO GIANLUCA,**

INFLITTE SEGUITO GARA BAGNOLESE/ROSIGNANO SEI ROSE DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

Con atto, spedito in data 3.1.2012, la società G.S.D. Rosignano Sei Rose preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara U.S. Bagnolesi/Rosignano, disputatasi in data 29.1.2012, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di €300,00 a carico della società
- squalifica per 4 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Porro Gianluca.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 6.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società G.S.D. Rosignano Sei Rose faceva pervenire, in data 9.2.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara (peraltro, assai circostanziati) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più causativo di danni materiali (rottura del vetro di una porta del locale spogliatoi), tenuto dal tesserato della G.S.D. Rosignano Sei Rose, Porro Gianluca.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S.D. Rosignano Sei Rose di Rosignano Marittimo (Livorno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SALERNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALL'ALLENATORE PERRONE CARLO SEGUITO GARA ARZACHENA/SALERNO DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012)

Con atto, spedito in data 15.2.2012, la società Salerno Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 95 del 15.2.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Arzachena/Salerno, disputatasi in data 12.2.2012, era stata irrogata la seguente sanzione:

- squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti dell'allenatore, Perrone Carlo.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 15.2.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Salerno Calcio S.r.l. faceva pervenire, in data 15.2.2012, atto di reclamo con il quale proponeva gravame anche con riferimento alla squalifica per 1 giornata effettiva di gara dell'allenatore in seconda, Gulli Tommaso.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato

Con riferimento all'allenatore, Perrone Carlo, non può non evidenziarsi come l'espressione "*allora sei cieco*", rivolta, in modo peraltro plateale e scomposto (nel referto, si precisa che il Perrone urlava), al Direttore di Gara, non possa che essere qualificata come irrispettosa e, come tale, meritevole di sanzione.

Ciò posto, appare tuttavia maggiormente proporzionata rispetto alla condotta la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

Quanto, invece, al comportamento dell'allenatore in seconda, signor Gulli Tommaso, questa Corte rileva come lo stesso non possa che considerarsi quantomeno non regolamentare, atteso che il predetto tesserato usciva dall'area tecnica e rivolgeva all'arbitro una frase con la quale esprimeva, in tono peraltro di sfida, la propria contrarietà rispetto al provvedimento disciplinare adottato dal Direttore di Gara nei confronti dell'allenatore della società ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Salerno Calcio S.r.l. di Salerno riduce la squalifica inflitta al signor Perrone Carlo a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7) RICORSO DELL'A.S. CITTANOVA INTERPIANA C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PAONESSA FRANCESCO SEGUITO GARA SANT'ANTONIO ABATE/CITTANOVA INTERPIANA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 90 del 1.2.2012, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paonessa Francesco.

Tale decisione veniva assunta per “avere, a gioco fermo, colpito con una testata un calciatore avversario”, durante la gara San Antonio Abate/A.S.D Cittanova Interpiana del 29.1.2012.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società reclamante la quale chiede la riduzione della squalifica per il proprio tesserato.

La Corte, esaminati gli atti, rileva la congruità della sanzione inflitta, tenuto conto che il comportamento posto in essere dal Paonessa integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., per cui la sanzione applicata corrisponde al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittanova Interpiana C. di Cittanova (Reggio Calabria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELL'ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO;**
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 AL SIG. IMPEI MASSIMO;**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2012 AL SIG. TOMMASI LUIGI;**
- **DELL'AMMENDA DI €100,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.2.2012 AL CALCIATORE DOLFI EMANUELE, INFLITTE SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL'8.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 42 del 12.1.2012)

L'arbitro della gara Real Vallinfreda/Rocca Santo Stefano dell'8.1.2012 (Coppa Provincia di Roma), segnalava nel proprio referto alcuni fatti che portavano all'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati (Ceci Stefano [calciatore], Dolfi Emanuele [calciatore], Impei Massimo [dirigente accompagnatore], Tomassi Luigi [assistente dell'arbitro]) della società Rocca Santo Stefano e l'ammenda a carico di quest'ultima, da parte del competente Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma (cfr. Com. Uff. n. 42 in data 12.1.2012).

Proponeva impugnazione alla Commissione Disciplinare Territoriale la società, impugnazione che veniva rigettata come da delibera di cui al Com. Uff. n. 47 in data 2.2.2012.

Avverso detto provvedimento la società proponeva “*Reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale*”, con atto in data 8.2.2012, chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata al calciatore Ceci Stefano in quanto basata su di un presupposto erroneo, da parte dell'arbitro, sia visivo che sensoriale così come confermato anche da alcuni testimoni presenti ai fatti.

Rileva questa Corte come il Ricorso sia inammissibile

In primo luogo nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esiste un terzo grado di giudizio, esaurendosi i rimedi contro provvedimento del Giudice Sportivo con l'impugnazione alla Commissione Territoriale ed essendo questa Corte competente unicamente competente nelle ipotesi di revocazione ex art. 39 C.G.S..

Affinché possa però invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (*da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009*) che “*la falsa percezione da parte del Giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*”

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)".

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo alle medesime ragioni dedotte avanti questa Corte.

Essendo pertanto la questione oggetto della presente impugnazione – peraltro indirizzata alla Commissione Disciplinare Nazionale, organo peraltro del tutto incompetente – già stata esaminata, il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'ACS D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CALEVI LORENZO SEGUITO GARA MONTEROTONDO LUPA/VITERBESE CALCIO S.R.L. DEL 28.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012)

Visto il ricorso proposto dalla A.S. Viterbese Calcio S.r.l., in persona del presidente in carica signor Francesco Ceccarelli, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 49 del 1.2.2012, con cui al calciatore della società ricorrente, signor Lorenzo Calevi, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 4 gare effettive a seguito dell'incontro Monterotondo Lupa S.r.l./Viterbese Calcio S.r.l., valevole per il Campionato Juniores Nazionale, Girone H, svoltosi a Pomezia il 28.1.2012;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “espulso per intervento falloso nei confronti di un avversario a gioco fermo, nell'abbandonare il terreno di gioco rivolgeva ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa”;

- nel rapporto dell'assistente arbitrale n. 2 signor Claudio Caruso viene detto che il calciatore Lorenzo Calevi, espulso “per aver spintonato con entrambe le mani violentemente contro un avversario”, nell'uscire dal terreno di gioco si rivolgeva al detto assistente “in modo ingiurioso” dandogli “del figlio di mignotta e del corrotto”;

- la società ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente, la riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore;

- la detta società, in particolare, non contesta l'espulsione per gioco falloso ma ritiene che l'ingiuria rivolta dal proprio calciatore all'assistente arbitrale, consistente nella frase “siete ridicoli”, “non sia altamente offensiva e che le 4 giornate di squalifica, siano onerose per il ragazzo”;

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 35, punto 1.1., C.G.S., “i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”;

- l'art. 19, punto 4, C.G.S. prevede, come sanzione minima, la squalifica per 2 giornate "in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara", nonché per 3 giornate "in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori";

- l'ingiuria, così come attestata dall'assistente arbitrale, è gravemente offensiva e le infrazioni commesse dal detto calciatore sono duplici;

- non sussistono, pertanto, i presupposti per conseguire la richiesta riduzione della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 giugno 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete